

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 17 luglio 2017

n. 7/2017

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

La Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, entrata in vigore il 23.06.2017, ha disciplinato una nuova fattispecie contrattuale, la cosiddetta “prestazione di lavoro occasionale”, destinata a riempire parte del vuoto lasciato dall’abrogazione del lavoro accessorio retribuito con voucher.

A partire dal 10 luglio 2017, utilizzatori e lavoratori dovranno registrarsi al servizio tramite la piattaforma telematica INPS (accedendo al portale INPS www.inps.it e digitando, nella barra di ricerca “Prestazioni occasionali”) oppure registrarsi alla procedura di gestione delle prestazioni di lavoro occasionale avvalendosi del servizio di contact center (numero verde 803164) messo a disposizione dall’INPS.

Si segnala pertanto la necessità per utilizzatori e per prestatori di lavoro occasionale di attivarsi per ottenere il rilascio del PIN (accedendo alle sedi territoriali INPS, chiamando il contact center INPS al numero verde 803164 oppure accedendo al servizio telematico INPS disponibile sul sito www.inps.it).

Soltanto alla fine del mese di luglio 2017 la piattaforma telematica INPS sarà implementata al fine di consentire l’operatività di intermediari ed enti di patronato.

Sono state definite due distinte modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionali:

1. Il **Contratto di prestazione occasionale**, cui possono ricorrere:
 - a. gli **utilizzatori che, nel semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente alla data di svolgimento della prestazione occasionale, hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (compresi gli apprendisti), fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
 - b. le **imprese del settore agricolo** (nei casi previsti dalla legge);
 - c. le **amministrazioni pubbliche** (per le esigenze previste dalla legge)
2. Il **Libretto Famiglia**, cui possono far ricorso le **persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa**, per attività quali:
 - a. piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - b. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - c. insegnamento privato supplementare;

Le prestazioni occasionali sono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (periodo 01.01 – 31.12):

- a) **per ciascun prestatore**, a prestazioni di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00 netti, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- b) **per ciascun utilizzatore**, a prestazioni di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00 netti, con riferimento alla totalità dei prestatori.
- c) **per prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, di importo non superiore a € 2.500,00 netti.

In particolare, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori (di cui alla precedente lettera b), la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% dell'effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate (ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 150/2015);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni a sostegno del reddito.

In ogni caso non possono essere svolte prestazioni occasionali da lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre è espressamente vietato l'utilizzo di prestazioni occasionali in misura superiore a 280 ore nell'arco dell'anno civile (con eccezione del settore agricolo).

È espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte di:

- utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- imprese agricole (nei casi previsti dalla legge);
- imprese dell'edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

GESTIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili e gestibili unicamente attraverso una piattaforma informatica gestita dall'INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro.

1. Prestazioni occasionali effettuate in favore di utilizzatori diversi dalle persone fisiche.

L'attivazione di un contratto di prestazione occasionale è preceduta dal versamento preventivo da parte dell'utilizzatore a mezzo mod. F24 Elide (codice tributo "CLOC") delle somme necessarie all'INPS per effettuare il pagamento delle prestazioni al lavoratore.

L'utilizzatore determina autonomamente la misura dei versamenti da effettuare. Le somme sono utilizzabili entro 7 giorni dall'operazione di versamento per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi.

I committenti che non persone fisiche sono tenuti ad inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero tramite contact center INPS, una dichiarazione contenente:

- dati anagrafici del prestatore di lavoro;
- dichiarazione della tipologia di prestatore (se titolare di pensione di vecchiaia o invalidità, percettore di misure a sostegno del reddito, studente etc);
- compenso pattuito per la prestazione;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- data e ora di inizio e di termine della prestazione (se imprenditore agricolo sarà necessario comunicare la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni), durata della pausa intermedia;
- oggetto della prestazione.

In caso di mancata prestazione lavorativa precedentemente comunicata, l'utilizzatore è obbligato a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l'esecuzione della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o contact center INPS.

Per legge è prevista una "misura minima oraria" del compenso pari a € 9,00.

Fanno eccezione le prestazioni svolte in ambito agricolo.

Per ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla Gestione Separata, pari al 33% del compenso erogato;
- il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quantificato nel 3,5% del compenso erogato;
- il finanziamento degli oneri di gestione, all'1% del compenso erogato.

Ciò significa che ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolta a favore dell'utilizzatore diverso da persona fisica costa di fatto € 12,375 , mentre € 9,00 costituisce il compenso netto percepito dal lavoratore per ogni singola ora di prestazione lavorativa.

La legge prevede che, nel caso di prestazioni svolte nell'ambito di un contratto di prestazioni occasionali, è previsto un compenso minimo pattuito pari a € 36,00 nette per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

2. Prestazioni occasionali effettuate in favore delle persone fisiche.

Tutti gli adempimenti connessi all'acquisto ed alla gestione delle prestazioni occasionali nell'ambito del Libretto Famiglia saranno effettuati dall'utilizzatore (che potrà eventualmente farsi assistere da un intermediario abilitato oppure da un ente di patronato).

La piattaforma informatica INPS consente all'utilizzatore di acquistare un libretto nominativo, denominato "Libretto Famiglia", finanziato attraverso versamenti preventivi effettuati dall'utilizzatore tramite modello F24 Elide (codice tributo "LIFA").

Ogni versamento è pari ad almeno € 10,00 oppure a multipli di € 10,00. Le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, di un valore nominale pari a € 10,00, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora, nelle attività previste dalla legge.

Il Libretto Famiglia è acquistabile anche presso gli uffici postali.

L'utilizzatore persona fisica, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center INPS, entro il 3° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, dovrà comunicare all'INPS:

- dati identificativi del prestatore;
- compenso pattuito;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- durata della prestazione;
- ogni altra informazione richiesta per la gestione del rapporto.

Per ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura di € 1,65;
- il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quantificato *ex lege* in € 0,25;
- il finanziamento degli oneri di gestione, pari a € 0,10 per ogni titolo.

Ciò significa che ogni singola ora di lavoro svolta a favore dell'utilizzatore persona fisica mediante prestazioni occasionali costa complessivamente € 12,00, mentre € 10,00 è il compenso netto percepito dal lavoratore per ogni singola ora di prestazione lavorativa.

ASPETTI NORMATIVI COMUNI ALLE FATTISPECIE

L'INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali, provvede al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro mediante accredito su conto corrente bancario ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

L'INPS inoltre provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori e a trasferire all'INAIL i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I compensi erogati per prestazioni occasionali:

- sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupazione eventuale del prestatore;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

La Legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede inoltre l'applicazione alle prestazioni occasionali di:

- disposizioni di legge in materia di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali (disciplinate dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 66/2003);
- disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (disciplinate dall'articolo 3, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008).

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, ricordiamo brevemente gli obblighi ai quali sono sottoposti tutti i datori di lavoro (e quindi anche gli utilizzatori di prestazioni di lavoro occasionale):

- valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento;
- programmazione della prevenzione e protezione, adozione delle misure di prevenzione adeguate;
- informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

REGIME SANZIONATORIO

La Legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede le seguenti sanzioni correlate a illeciti che possono essere commessi ricorrendo a prestazioni occasionali:

- Utilizzo oltre i limiti: il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (€ 2.500,00 per anno civile), ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo i limiti sono diversi. La sanzione non si applica alle amministrazioni pubbliche.
- Violazione degli obblighi di comunicazione: se l'utilizzatore diverso dalle persone fisiche viola l'obbligo di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione (sanzione non diffidabile).
- Violazione dell'ambito di applicazione: in caso di ricorso a prestazioni occasionali da parte di utilizzatore non abilitato, sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria, non diffidabile, da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione stessa.

**Visita il nostro sito www.servizi.impresе.ud.it
Troverai tutti gli approfondimenti, le informazioni sui servizi, le attività della
società, news, le circolari sulle problematiche che interessano le imprese**